

	CONVENZIONE COMUNALE	
	FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	
	RELATIVE AL TRASPORTO DEI MIGRANTI SBARCATI AL	
	PORTO DI LIVORNO, NONCHÉ DI ALTRE ATTIVITÀ	
	NECESSARIE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	
	COMUNALE.	
	L’anno duemilaventicinque (2025), nel giorno risultante dalla apposizione	
	della sottoscrizione digitale, con la presente scrittura privata, in modalità	
	elettronica, da valere ad ogni effetto di legge,	
	FRA	
	Il Comune di Livorno (nel seguito Comune) – codice fiscale 00104330493 -	
	con sede legale in Livorno, Piazza del Municipio, n. 1 legalmente	
	rappresentato da <i>Omissis</i> , nato a <i>Omissis</i> il <i>Omissis</i> , e domiciliato presso la	
	sede dell’Ente, il quale interviene, ai sensi dell’articolo 107, del D. Lgs. n.	
	267/2000 e dell’articolo 49 dello Statuto, nella sua qualità di Dirigente del	
	Settore Protezione Civile, a cui è stato conferito detto incarico con Ordinanza	
	Sindacale n. 293 del 25/07/2024 e successive Ordinanze Sindacali di	
	integrazione di cui in ultimo l’Ordinanza Sindacale n. 213 del 30/06/2025,	
	autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il	
	presente atto, il cui schema è stato approvato con Determinazione n. xxxx del	
	xx/xx/xxxx.	
	E	
	Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (C.I.S.O.M.) – Gruppo di	
	Livorno – codice fiscale 97679580585, iscritta nell’Elenco Regionale della	
	Toscana del Volontariato di Protezione Civile con n. 526/03 con Dec. Dir.le	
	1	
Documento con	Contrassegno Elettronico - Pag 1/18 - 10/11/2025 10:17:38 - Determinazione N.8979/2025 - Data 10/11/2025	

1052/2015 (rilevato dall'Elenco Cesvot della Regione Toscana) ai sensi della Legge Regione Toscana n. 67/2003, con sede operativa in Livorno, via Fagiuoli 1, rappresentata dal Presidente *Omissis*, nato a *omissis* il *omissis* e domiciliato per la carica ove sopra (in seguito semplicemente "l'associazione");

VISTI E RICHIAMATI

- l'articolo n. 118, della Costituzione della Repubblica italiana;
- il Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018 e s.m.i., "*Codice della Protezione Civile*", in particolare gli artt. 2, comma 6, 3, comma 3, 4, commi 1 e 2, 12, comma 2, 13, comma 1;
- il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i., "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", in particolare gli artt. 55 e 56;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, di cui agli articoli 55 – 57 del sopra richiamato Decreto Legislativo n. 117/2017;
- la Legge Regionale Toscana n. 65 del 22/07/2020, "*Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano*" e s.m.i. e richiamati, in particolare, gli artt. 3, 11, 13 e 15;
- il Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000 e s.m.i., "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed in particolare l'art. 3, comma 5, ultimo disposto;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti*

amministrativi” ed in particolare gli articoli 1, comma 1 *bis*, 11 e 12;

- il Codice Civile, in specie le disposizioni in materia di obbligazioni e contratti (artt. 1173 e ss.);

- la Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020 e s.m.i., “*Sistema regionale della Protezione civile e disciplina delle relative attività*”, con particolare riferimento all’art. 10;

- il D.P.G.R. Toscana n. 62/R del 30/10/2013, “Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)” e s.m.i., che, sulla base di quanto disposto all’art. 30, lettera d), della Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, continua a trovare applicazione – nelle parti ancora in vigore – fino all’approvazione dei provvedimenti attuativi della nuova Legge Regionale;

- il Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 12/01/2012, avente ad oggetto “Adozione dell’intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d’Aosta prevista dall’art. 5 del decreto del 13 aprile 2011, e condivisione di indirizzi comuni per l’applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto” ed i relativi allegati, con riferimento alle attività di volontariato di protezione civile svolte dai volontari;

- il vigente Piano di Protezione Civile Comunale;

- il Regolamento del Servizio di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 07/09/2022;

- il Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del

	terzo settore approvato dal Comune di Livorno con Delibera di C.C. n. 161 del 06/07/2017;	
	PREMESSO	
	- che i comuni, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, possono avvalersi dell’operato di cittadini – sia singoli che associati – per lo svolgimento di attività di interesse generale;	
	- che il Comune, in ottemperanza al proprio Statuto, riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e favorisce l’attività delle libere forme associative e di volontariato nel rispetto reciproco di autonomia;	
	- che il Sistema di Protezione Civile, per poter operare al meglio, richiede il più ampio coinvolgimento del volontariato di protezione civile, ed in particolare, la massima valorizzazione delle sue risorse;	
	- che il Comune, al fine di avere una visione unitaria delle esigenze ed iniziative presenti sul territorio e per utilizzare al meglio le risorse finanziarie, intende assicurare le attività di protezione civile di propria competenza anche attraverso le associazioni di volontariato di protezione civile sopra indicate (nel seguito “associazioni”);	
	- che fra il Comune di Livorno ed alcune associazioni – individuate con procedura ad evidenza pubblica formalizzata da un “ <i>Avviso pubblico finalizzato alla individuazione delle associazioni di volontariato organizzato di protezione civile da inserire tra le componenti del servizio di protezione civile comunale, mediante sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di Livorno</i> ” (di seguito, semplicemente, “avviso pubblico”) di cui alla determinazione dirigenziale n. 11101 del 20/12/2024;	
	4	
Documento con	Contrassegno Elettronico - Pag 4/18 - 10/11/2025 10:17:38 - Determinazione N.8979/2025 - Data 10/11/2025	

- che all'art. 4 della suddetta convenzione originaria sono definite (ed indicativamente elencate, senza valore tassativo) le attività che le associazioni garantiscono e per le quali si impegnano ad assicurare il supporto e la collaborazione secondo quanto proposto nel progetto presentato nell'ambito del sopra citato avviso pubblico, nonché secondo quanto previsto nell'avviso stesso;

- che all'art. 10 della convenzione originaria si prevede espressamente che *“Il Comune, al verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili, al fine di integrare le risorse finanziarie già impegnate, potrà adottare specifici provvedimenti per lo svolgimento delle medesime attività previste dalla presente convenzione. In caso di specifiche necessità aggiuntive riguardo le attività previste dal bando, l'amministrazione potrà procedere al soddisfacimento di tali necessità, attivando le associazioni interessate, previa individuazione delle risorse aggiuntive che saranno di volta in volta impegnate a favore delle suddette associazioni”*;

- che si sono effettivamente verificate circostanze impreviste ed imprevedibili – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lo stato di emergenza in atto, relativo all'arrivo dei migranti sul territorio nazionale – che hanno determinato, e tuttora determinano, un sempre maggior coinvolgimento di tutte le componenti del Servizio di protezione civile comunale, al fine di porre in essere le conseguenti attività collegate a quelle previste dall'art. 4 della convenzione originaria;

- che, non rientrando le attività relative al trasporto dei migranti sbarcati al porto di Livorno nelle attività indicate nell'art. 4 della convenzione originaria, si rende necessario, a mente del richiamato art. 10 della

	convenzione, adottare specifici provvedimenti al fine di integrare le risorse	
	finanziarie già impegnate, consentendo in tal modo di fare fronte alle	
	necessarie attività, collegate a quelle di cui all'art. 4, strumentali alle	
	necessità di soccorso alla popolazione colpita da eventi emergenziali ex art. 2,	
	comma 6, del “ <i>Codice della Protezione civile</i> ” di cui al Decreto Legislativo	
	n. 1 del 02/01/2018 e s.m.i.;	
	- che quanto sopra premesso costituisce parte integrante della presente	
	convenzione.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – OGGETTO	
	Le parti, come sopra costituite, convengono che, in occasione di ogni sbarco	
	di migranti al porto di Livorno, l'associazione, con organizzazione e mezzi	
	propri, dietro specifica richiesta di attivazione da parte del Comune di	
	Livorno, garantisce il servizio di trasporto dei migranti sbarcati al porto di	
	Livorno verso la destinazione stabilita dalle competenti Autorità, nonché	
	eventuali altre attività, di cui al successivo art. 4, che si rendessero opportune	
	per soddisfare le necessità collegate all'assistenza alle popolazioni migranti.	
	Il Comune provvede al rimborso delle spese sostenute dall'associazione,	
	legate allo svolgimento delle suddette attività, secondo le modalità più avanti	
	specificate e nel limite massimo delle risorse finanziarie di cui al successivo	
	art. 6.	
	ART. 2 – ORGANIZZAZIONE	
	Per l'associazione resta designato il Responsabile Operativo già indicato	
	nell'ambito della convenzione originaria, e restano validi, come già indicati	
	nell'ambito di detta convenzione, sia l'indirizzo di posta elettronica che il	
	6	

	numero di telefono di riferimento, nonché l'eventuale numero telefonico di reperibilità specifico.	
	L'associazione assicura, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la disponibilità di organico, mezzi e attrezzature di proprietà, intestati all'associazione o in comodato d'uso alla stessa, a suo tempo già proposti nel progetto presentato nell'ambito dell'avviso pubblico, ed il mantenimento delle stesse in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità.	
	ART. 3 – RESPONSABILITÀ	
	Il soggetto opportunamente individuato nell'ambito dell'organizzazione dell'associazione è “datore di lavoro” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.	
	Si dà atto tra le parti che, per effetto della presente convenzione, non si costituisce alcun rapporto di lavoro tra i membri dell'associazione ed il Comune, neanche a titolo precario od a tempo determinato.	
	L'associazione solleva il Comune da qualsiasi responsabilità, civile e penale, garantendo che i propri volontari e volontarie, nell'ambito delle attività previste dalla presente convenzione, vengono individuati secondo i seguenti requisiti:	
	- maggiore età;	
	- abilitazione alla guida, qualora necessaria (patente di guida correlata al tipo di mezzo eventualmente condotto);	
	- idoneità fisica allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;	
	- adeguate preparazione e consapevolezza circa le attività oggetto della	
	7	

	presente convenzione;	
	- dotazione di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), di mezzi ed attrezzature conformi alle rispettive normative in vigore;	
	- copertura assicurativa contro i danni patiti dai volontari impiegati per le attività oggetto della presente convenzione, nonché di responsabilità civile verso terzi per danni conseguenti all'espletamento delle attività medesime.	
	In caso di infortuni ai volontari o danni a terzi durante l'espletamento delle attività, l'associazione risponde direttamente, manlevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità.	
	In caso di danni ai mezzi operativi dell'associazione, che non fossero eventualmente rimborsati da coperture assicurative a qualsiasi titolo operanti, occorsi durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, vale quanto disposto dall'art. 7 della Convenzione originaria, rubricato <i>“Rimborso danni ed eventuale utilizzo dell'importo a tal fine accantonato”</i> , e verrà utilizzato, nei limiti della disponibilità, il fondo specifico già previsto in Convenzione originaria.	
	Nello svolgimento dell'attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento, comprese le attività oggetto della presente convenzione, l'associazione garantisce che i propri volontari e volontarie operino secondo quanto stabilito dal Piano di protezione civile comunale e dagli strumenti di programmazione e pianificazione ad esso sovraordinati.	
	ART. 4 – ATTIVITÀ CORRELATE	
	Come già indicato all'articolo 1 “Oggetto”, le Parti convengono che – qualora se ne presenti la necessità – l'associazione provvede anche a svolgere	
	8	
Documento con	Contrassegno Elettronico - Pag 8/18 - 10/11/2025 10:17:38 - Determinazione N.8979/2025 - Data 10/11/2025	

	eventuali altre attività che si rendessero opportune per soddisfare le necessità	
	collegate all'assistenza alle popolazioni migranti, nonché a mettere a	
	disposizione del Servizio di Protezione civile del Comune eventuali	
	attrezzature e beni di proprietà necessari alle attività istituzionali di	
	Protezione civile. L'associazione provvede a propria cura a reperire sia le	
	attrezzature sia i materiali di consumo a tal fine occorrenti.	
	ART. 5 – VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE	
	La presente convenzione resterà in vigore fino al 31/12/2025, salvo eventuali	
	proroghe.	
	ART. 6 – RISORSE FINANZIARIE	
	Le risorse complessive, a valere sul bilancio comunale, per le attività di cui	
	alla presente convenzione, trovano copertura finanziaria come nel seguito	
	specificato:	
	• € 2.000,00 imputati al Cap. 9324/10 “Trasferimento Protez. Civile –	
	Reimp. Avanzo Libero” del PEG 2025/2027, annualità 2025, C.P.F.	
	1.04.04.01.000, Impegno n. 2025/xxxx;	
	La somma complessiva di € 2.000,00 verrà impiegata unicamente per il	
	rimborso delle spese documentate sostenute direttamente dall'associazione	
	per lo svolgimento delle attività della presente convenzione, e l'eventuale	
	residuo di fine annualità potrà essere utilizzato, a seguito di provvedimento	
	aggiuntivo di impegno di spesa, per incrementare il budget assegnato a	
	ciascuna associazione nell'ambito della Convenzione originaria, da	
	redistribuire alle stesse proporzionalmente ai punteggi ottenuti dai progetti	
	presentati, per il rimborso delle spese effettivamente sostenute.	
	ART. 7 – RIMBORSO SPESE	
	9	

	Il Comune, per lo svolgimento delle attività meglio descritte agli artt. 1 e 4, e	
	per il periodo di validità della presente convenzione, si impegna a	
	corrispondere all'associazione, quale rimborso spese, un importo pari alla	
	somma delle spese sostenute e documentate per ciascun intervento richiesto;	
	L'associazione, con la firma del presente Atto, accetta di non riassegnare le	
	somme ricevute, né totalmente né parzialmente, a nessun titolo, ai propri	
	membri.	
	Il contributo per rimborso spese di cui trattasi non è cumulabile con eventuali	
	altri contributi o sovvenzioni, di qualsiasi natura e provenienza, a copertura	
	delle medesime spese.	
	ART. 8 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E	
	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI	
	La rendicontazione delle spese dovrà essere presentata mediante invio delle	
	fatture giustificative delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento	
	delle attività e/o per la messa a disposizione delle attrezzature previste dalla	
	presente convenzione.	
	Le spese di cui trattasi verranno rimborsate comunque nel limite massimo	
	delle risorse disponibili come individuate all'art. 6.	
	Il Settore Protezione Civile effettuerà, sulla documentazione presentata, le	
	necessarie verifiche ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione.	
	Successivamente, la Ragioneria comunale provvederà alla emissione dei	
	mandati di pagamento, nei tempi dalla stessa stabiliti.	
	I versamenti delle somme verranno effettuati mediante bonifici bancari sui	
	conti correnti che saranno indicati dall'associazione.	
	ART. 9 – SOSPENSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO	
	10	
Documento con	Contrassegno Elettronico - Pag 10/18 - 10/11/2025 10:17:38 - Determinazione N.8979/2025 - Data 10/11/2025	

	Qualora il Comune verifichi eventuali inadempienze – da parte dell’associazione – rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, procederà con l’avvio della procedura di contestazione, tramite messaggio di posta elettronica ordinaria. Nell’ambito di tale procedura, l’associazione potrà comunicare le proprie deduzioni entro 10 giorni lavorativi dalla data di invio della contestazione stessa.	
	Trascorso tale termine senza ottenere risposta, oppure qualora le osservazioni formulate dall’associazione risultino insufficienti o inaccettabili, il Comune, secondo la gravità di quanto accertato, potrà:	
	- segnalare alla Regione Toscana ed al Dipartimento della Protezione Civile l’inadempienza verificata;	
	- disporre la sospensione dell’operatività dalla presente convenzione nei confronti dell’associazione fino al momento in cui siano ripristinate le condizioni previste dalla presente convenzione, fermo restando che il rimborso spese sarà determinato in funzione delle attività effettivamente svolte;	
	- disporre l’esclusione dell’associazione dalla convenzione qualora questa non sia più in grado di rispettare, con continuità, le norme del presente accordo;	
	In caso di sospensione, oppure di esclusione, dell’associazione dalla convenzione, il Comune di Livorno procederà al rimborso delle spese sostenute dall’associazione fino a tale data;	
	Nel caso in cui la Regione Toscana o il Dipartimento della Protezione Civile dispongano l’esclusione o la decadenza dell’associazione dai rispettivi elenchi del Volontariato di Protezione Civile, il Comune, una volta venuto a	
	11	

	conoscenza di ciò, potrà dichiarare l'associazione decaduta dalla presente convenzione.	
	ART. 10 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO	
	Le parti convengono, di comune accordo, che la presente convenzione è registrabile in caso d'uso, ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. “ <i>Codice del terzo settore</i> ”.	
	ART. 11 – SPESE	
	Tutte le spese della presente convenzione e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico dell'associazione, la quale, con la firma del presente atto, accetta di sostenerle.	
	ART. 12 – ELEZIONE DI DOMICILIO	
	Ai fini del presente atto, l'associazione elegge speciale domicilio in Livorno presso la Casa Comunale.	
	ART. 13 – FORO COMPETENTE	
	Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove il Comune sia attore o convenuto, è competente il Foro di Livorno, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
	ART. 14 – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Il Comune di Livorno, in qualità di Titolare del trattamento, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), informa che nell'ambito delle proprie attività istituzionali e nell'erogazione dei propri servizi potrà trattare alcuni dati personali che la riguardano. Le operazioni di trattamento	
	12	

	saranno eseguite nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, liceità,	
	correttezza e trasparenza prescritti dal GDPR, e sulla base di quanto previsto	
	dalle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali), utilizzando sia	
	mezzi cartacei che strumenti informatici e telematici e adottando le misure	
	tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza	
	adeguato.	
	Tipologie di dati personali trattati	
	Potranno essere oggetto di trattamento tutte le informazioni di volta in volta	
	necessarie all'erogazione del servizio o comunque al perseguimento della	
	specificata finalità, compresi, quando previsto dalla specifica normativa di	
	settore, i dati classificati come "particolari" dall'art. 9 del GDPR e	
	informazioni relative a condanne e penali e reati o a connesse misure di	
	sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.	
	Finalità del trattamento	
	Le attività di trattamento saranno finalizzate a:	
	• erogare i servizi richiesti dagli interessati;	
	• svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;	
	• eseguire i compiti e le attività demandate dalla normativa vigente;	
	• verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito	
	dei procedimenti;	
	• contrarre e dare esecuzione ai contratti di cui l'Amministrazione è parte	
	Base giuridica	
	Tali trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei compiti di interesse	
	pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune,	
	all'adempimento di obblighi legali al quale è soggetto il Titolare nonché	
	13	
Documento con	Contrassegno Elettronico - Pag 13/18 - 10/11/2025 10:17:38 - Determinazione N.8979/2025 - Data 10/11/2025	

	all'esecuzione dei contratti di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di	
	misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b), c) ed e)	
	del Reg. UE 679/2016). Il trattamento di dati particolari è necessario per	
	motivi di interesse pubblico rilevante sulla base delle normative vigenti, nei	
	casi e nei modi previsti dagli articoli 2-sexies e 2-septies del D.Lgs.196/2003	
	(Codice privacy). Il trattamento dei dati relative a condanne e penali e reati è	
	attuato sulla base delle specifiche disposizioni di legge e in base ai principi	
	stabiliti dall'art. 2-opties del D.Lgs.196/2003.	
	Conferimento	
	Il conferimento dei dati richiesti è necessario al perseguimento delle finalità	
	di cui sopra ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere,	
	come conseguenza, l'impossibilità di dare seguito alle richieste degli	
	interessati, l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati	
	dagli interessati, l'impossibilità di erogare i servizi richiesti o l'impossibilità	
	di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.	
	Tempi di conservazione	
	I dati personali forniti verranno trattati per il lasso di tempo strettamente	
	necessario all'istruzione dello specifico procedimento, all'erogazione del	
	servizio e all'esecuzione del contratto. Esaurite le finalità per cui sono trattati,	
	saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della	
	documentazione amministrativa.	
	Destinatari dei dati personali	
	I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e	
	operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare. Potranno essere	
	trattati, per lo svolgimento delle funzioni affidate, anche da soggetti, pubblici	
	14	
Documento con	Contrassegno Elettronico - Pag 14/18 - 10/11/2025 10:17:38 - Determinazione N.8979/2025 - Data 10/11/2025	

	e privati, che svolgono attività per conto del Comune sulla base di un	
	contratto o di una convenzione. Tali soggetti sono designati quali	
	Responsabile del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR; e il trattamento	
	dei dati personali è regolato da uno specifico accordo in materia.	
	Alcuni dati essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di	
	pubblico servizio per l'esecuzione dei procedimenti di propria competenza	
	istituzionale; a soggetti pubblici e Autorità di controllo quando previsto dalla	
	normativa vigente. Alcuni dati potranno essere comunicati a soggetti privati	
	nell'ambito delle richieste di accesso ai documenti amministrativi con le	
	modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990.	
	Alcune informazioni potranno essere diffuse tramite pubblicazione all'Albo	
	Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR, dal Codice	
	Privacy e dalle norme di settore, o nella sezione "Amministrazione	
	Trasparente" del sito Web dell'Amministrazione, alle condizioni e con le	
	modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013	
	n. 33.	
	I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che	
	forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta	
	elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri	
	fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. A tali soggetti saranno	
	comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative	
	funzioni	
	Diritti dell'interessato	
	La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l'interessato può	
	esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del	
	15	
Documento con	Contrassegno Elettronico - Pag 15/18 - 10/11/2025 10:17:38 - Determinazione N.8979/2025 - Data 10/11/2025	

	Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al	
	Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione,	
	l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in	
	tutto od in parte all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti	
	riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere	
	esercitati presentando apposita istanza presso l'URP dell'Amministrazione,	
	scrivendo a mezzo posta al Titolare o tramite posta elettronica all'indirizzo	
	privacy@comune.livorno.it .	
	Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha	
	diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati	
	personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.	
	Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della	
	Protezione dei dati (DPO)	
	Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, con sede in Piazza del	
	Municipio 1 57123 Livorno (LI) - Telefono 0586 820111, E-Mail	
	urp@comune.livorno.it , PEC comune.livorno@postacert.toscana.it .	
	Il Responsabile per la protezione dati del Comune è l'Avv. Marco Giuri	
	contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.livorno.it .	
	La sottoscrizione della presente convenzione, attesta l'avvenuta presa visione	
	delle modalità relative al trattamento dei dati personali, nel rispetto della	
	normativa in materia di trattamento dei dati personali.	
	Fatto, letto, approvato e sottoscritto.	
	p. il Comune di Livorno	
	F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente	
	16	
Documento con	Contrassegno Elettronico - Pag 16/18 - 10/11/2025 10:17:38 - Determinazione N.8979/2025 - Data 10/11/2025	

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): dc784165844e1662576c5146e4d26634f094e59ddd814ca23f0312f8642a70ab

Firme digitali presenti nel documento originale

LORENZO LAZZERINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.8979/2025

Data: 10/11/2025

Oggetto: CONVENZIONE CON C.I.S.O.M. LIVORNO (INSERITA TRA LE COMPONENTI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE) PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL TRASPORTO DEI MIGRANTI SBARCATI AL PORTO DI LIVORNO, NONCHÉ DI ALTRE ATTIVITÀ NECESSARIE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8c06296cf65a79da_p7m&auth=1

ID: 8c06296cf65a79da